COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EDOARDO FERRANTE

Seduta del 23/09/2020

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato in sintesi quanto segue: in data 13.06.2014 ha stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento da rimborsare mediante la cessione del quinto dello stipendio; in data 31.10.2018 ha estinto anticipatamente detto prestito dopo il pagamento di 52 rate su 120 (come confermato dall'intermediario resistente), senza ottenere la restituzione della quota non maturata delle commissioni in relazione alle 68 rate residue; in data 26.03.2020 ha quindi proposto reclamo, senza esito, nei confronti dell'intermediario.
Sul contratto di prestito risulta l'intervento di un soggetto appartenente alla rete distributiva, indicato come intermediario finanziario *ex* art. 106 TUB; consta altresì l'intervento di un agente in attività finanziaria.
Dal conteggio estintivo agli atti risulta già abbuonato l'importo di Euro 448,80 a titolo di "Commissioni della Mandataria".
La parte ricorrente domanda la restituzione degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del prestito, per un importo complessivo di Euro 2.273,68, "ovvero nella minore o maggiore somma" ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali "maturandi". L'importo in questione è calcolato al netto di Euro 448,80 già abbuonato in sede di conteggio estintivo, nonché di Euro 863,22 rimborsato a seguito del reclamo a titolo di oneri assicurativi vita e rischio impiego non maturati; nel proprio ricorso, infatti,

dato atto di aver ricevuto il rimborso delle spese assicurative, l'istante ha specificato di non reiterare in detta sede la relativa richiesta di ripetizione formulata in sede di reclamo.
Nelle controdeduzioni al ricorso l'intermediario resistente ha sostenuto l'inapplicabilità al caso di specie dei principi espressi dalla sentenza c.d. "*Lexitor*"; ha eccepito, in linea con quanto disposto dall'art. 128-*quater* d.lgs. n. 385/1993, la natura *up-front* e dunque la non rimborsabilità delle commissioni di intermediazione; ha rilevato come queste ultime si riferiscano a somme corrisposte a soggetti terzi, responsabili della sola promozione e conclusione del contratto di finanziamento; ha osservato come le condizioni di rimborso previste per il caso di estinzione anticipata del prestito (e indicate nel modulo SECCI in atti, sez. 4) escludano la retrocessione delle "Commissioni all'intermediario in qualità di mandatario del Finanziatore per il perfezionamento del contratto" (previste dalla sez. 2, lett. a del modulo SECCI), delle provvigioni all'intermediario del credito (lett. c) e delle imposte e tasse (lett. d); ha dato atto dell'avvenuto rimborso, in sede di estinzione anticipata del prestito, della quota non maturata delle commissioni della mandataria per la gestione del finanziamento (di cui al modulo SECCI, sez. 2, lett. b); ha dichiarato di aver provveduto, a seguito della ricezione del reclamo, al rimborso della quota di spese assicurative non maturate in relazione all'estinzione anticipata per un totale di Euro 863,22; al riguardo ha in particolare precisato di aver rimborsato i premi della polizza rischio impiego applicando i criteri stabiliti dalle relative condizioni generali di assicurazione ed i premi della polizza vita nella misura di Euro 213,62, adottando il criterio *pro rata temporis*. Ha dunque chiesto il rigetto del ricorso.
Replicando alle controdeduzioni dell'intermediario resistente, parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle domande già formulate, ribadendo l'applicabilità al caso di specie dei principi espressi dalla sentenza *Lexitor*.

DIRITTO

Le condizioni economiche applicate al cliente e indicate alla voce "Importo totale dovuto dal consumatore" del modulo SECCI contengono le "Commissioni a […] in qualità di mandataria del Finanziatore per il perfezionamento del finanziamento" (lett. "a" della citata sezione del modulo SECCI), le "Commissioni a […] in qualità di mandataria del Finanziatore per la gestione del finanziamento" (lett. "b" del medesimo modulo), le "Provvigioni all'intermediario del credito" (lettera "c"), ed i premi assicurativi relativi alla "polizza di assicurazione rischi sulla vita" (lettera "g") ed alla "polizza assicurazione rischio di perdita dell'occupazione" (lettera "h").
La commissione alla mandataria per la gestione del finanziamento (lett. "b") è chiaramente volta a remunerare attività continuative, destinate ad accompagnare l'intero svolgimento del rapporto sicché, tenuto conto dell'orientamento dei Collegi ABF formatosi su clausole di analogo tenore, deve giudicarsi *recurring*; tale natura non è peraltro controversa tra le parti, posto che l'importo di euro 448,80 abbuonato da parte resistente in sede di conteggio estintivo corrisponde alla quota non maturata di tale commissione.
Per consolidato orientamento dei Collegi territoriali ABF, la commissione alla mandataria per il perfezionamento del finanziamento (lett. "a") va invece qualificata *up-front* posto che l'attività retribuita si esaurisce con la concessione del prestito e non sono previsti incombenti od operazioni ulteriori e capaci di prolungarsi oltre.
Anche la clausola "Provvigioni all'intermediario del credito" (lett. "c") deve giudicarsi *up-front*. Nel caso di specie dal contratto versato in atti risulta l'intervento di un intermediario finanziario *ex* art. 106 T.U.B., ed è altresì indicato un agente in attività finanziaria. Come specificato dall'allegato al modulo informativo Secci (*Standard European Consumer Credit Information*), versato in atti, l'intermediario *ex* art. 106 T.U.B. è il soggetto che

"distribuisce, anche attraverso una propria rete di agenzie e/o mediatori creditizi, i prodotti finanziari delle società Intermediarie e può, se munito di procura, sottoscrivere i relativi contratti": l'attività svolta dall'intermediario del credito viene qui delimitata alla fase di perfezionamento del finanziamento, sicché le provvigioni in questione vanno considerate quale costo *up-front*. *Ad abundantiam* in atti è stato altresì versato l'accordo di distribuzione stipulato – in data anteriore a quella di concessione del prestito qui in esame – dalla banca con l'intermediario del credito, nonché copia della fattura attestante il compenso corrisposto dalla prima al secondo per le competenze del mese di giugno 2014 (allorché è stato stipulato il contratto di prestito qui in discussione).

Quanto agli oneri assicurativi, l'intermediario resistente ha dichiarato di aver provveduto al relativo rimborso, con riguardo sia alla polizza rischio vita sia alla polizza rischio impiego, per un importo complessivo di Euro 863,22. La circostanza è attestata dalla contabile dell'operazione versata in atti da parte resistente ed è stata confermata dal cliente il quale, ritenendosi soddisfatto, non ha reiterato la relativa domanda di rimborso formulata in sede di reclamo; sicché, di detti oneri assicurativi, non si terrà qui conto.

Ciò posto, la recente sentenza *Lexitor* della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (11 settembre 2019, C-383/2018, in particolare § 36) ha stabilito il principio secondo cui "l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48", attuato nell'ordinamento interno con l'art. 125-*sexies* TUB, "deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato […] include tutti i costi posti a carico del consumatore". Ne discende la parziale ripetibilità, limitatamente alla quota non maturata a seguito dell'estinzione anticipata del rapporto, tanto dei costi *recurring* quanto dei costi *up-front*.

Inoltre la recente ABF, Coll. coord. n. 26525/19, in recepimento della suddetta statuizione della Corte Europea, ha precisato che "il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"; e ancora che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".

In piena adesione ai predetti princìpi deve quindi concludersi che le voci di costo aventi natura ricorrente sono da restituire secondo il consolidato criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF (per tutte ABF, Coll. coord. n. 6167/14; e successivamente nn. 10003/16, 10017/16 e 10035/16), mentre per quelle *up-front* può equitativamente intervenire (art. 1374 c.c.) lo stesso metodo di progressiva riduzione contrattualmente impiegato per il computo degli interessi corrispettivi.

In sintesi, applicati i criteri di cui sopra e tenuto conto delle restituzioni già intervenute, parte ricorrente ha titolo alla restituzione della somma indicata nella seguente tabella:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	6,70%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	56,67%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	35,30%

rate pagate	52	rate residue	68	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni per il perfezionamento del contratto				792,00	Upfront	35,30%	279,57		279,57
Commissioni di gestione				792,00	Recurring	56,67%	448,80	448,80	0,00
Provvigioni intermediario				3.247,20	Upfront	35,30%	1.146,24		1.146,24
			Totale	4.831,20					1.425,81

L'importo così determinato è inferiore a quello domandato (pari ad Euro 2.273,68); delle ragioni di tale divergenza non è possibile dare conto, posto che parte ricorrente non ha fornito evidenza circa lo sviluppo dei propri calcoli.
Spettano inoltre gli interessi legali dalla data del reclamo, come da consolidato orientamento dei Collegi ABF (cfr. ABF, Coll. coord. n. 6167/14, ma prima ancora n. 5304/13).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.425,81, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA